



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PROGRESSIONE TRA LE AREE**

Approvato con delibera di G.C. n. 27 del 15/02/2024, così come modificato con successiva deliberazione di G.C. n. 63 del 11/04/2024

INDICE

Art. 1 - PREMESSA

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E TITOLI DI STUDIO

Art. 3 - PROFILI PROCEDURALI COMUNI

Art. 4 – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

Art. 5 - GRADUATORIA

Art. 6 – IMMISSIONE NELLA NUOVA AREA DI INQUADRAMENTO

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le progressioni tra le aree, anche denominate progressioni verticali, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021 e dell'art. 15 del CCNL del personale del comparto funzioni locali (c.d. progressioni ordinarie), nonché ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del personale del comparto funzioni locali - (c.d. progressioni straordinarie).

Le progressioni straordinarie tra le aree sono effettuabili fino a tutto il 31 dicembre 2025 in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e sono regolate dall'art 13 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano al personale dipendente del Comune di Monte Argentario in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

L'effettuazione di ciascuna progressione tra le aree mediante accesso all'area immediatamente superiore è stabilita dall'Amministrazione, mediante specifica e motivata previsione negli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale e nel limite della quota massima, prevista secondo legislazione vigente, dei posti disponibili di cui si prevede la copertura entro la programmazione stessa.

La progressione tra le aree comporta la cessazione dalla posizione lavorativa precedentemente rivestita dal lavoratore e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area di inquadramento immediatamente superiore. La fattispecie è assoggettata, conseguentemente, alle previsioni normative e contrattuali in tema di cessazione e costituzione del rapporto di lavoro.

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E TITOLI DI STUDIO

A) Progressioni verticali ordinarie

Possono partecipare alle procedure ordinarie di progressione tra le Aree i dipendenti del Comune di Monte Argentario siano assunti con contratto a tempo indeterminato che, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- anzianità minima di 36 mesi nell'Area contrattuale immediatamente inferiore;
- assenza di provvedimenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno al posto oggetto di selezione.

La procedura selettiva comparativa è basata sui seguenti parametri:

- a. valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio;
- b. assenza di provvedimenti disciplinari;
- c. possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- d. numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
- e. Ai fini della selezione comparativa ciascun candidato è valutato in 100esimi.

A tale fine i parametri indicati nel precedente comma sono così declinati:

- a. media delle valutazioni conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio ovvero le ultime tre valutazioni annuali disponibili, antecedenti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, per le performance individuali raggiunte in un posto di categoria immediatamente inferiore a quello oggetto della selezione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **30 punti**.

La valutazione media così calcolata determina l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Valutazione performance individuale	Punteggio da attribuire
Inferiore a 70	0
Fra 70 e 81	18
Fra 82 e 90	25
Fra 91 e 100	30

- b. assenza di provvedimenti disciplinari ai sensi del vigente CCNL del Comparto Funzioni locali, nell'ultimo quinquennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, **punti 10**;
- c. il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area e attinenti al profilo oggetto di selezione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **20 punti**;
- d. il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **20 punti**;
- e. colloquio valutativo e/o motivazionale: fino ad un massimo di **20 punti**.

B) Progressioni verticali straordinarie

Possono partecipare alle procedure straordinarie di progressione tra le Aree i dipendenti del Comune di Monte Argentario siano assunti con contratto a tempo indeterminato che, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- inquadramento nell'Area contrattuale immediatamente inferiore dell'ambito professionale indicato nell'avviso, tenendosi conto anche dell'eventuale periodo maturato nell'ente di provenienza in caso di trasferimento avvenuto tramite istituto di mobilità, per il periodo minimo previsto dalla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto Funzioni Locali - periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022 cui si rinvia, che si intendono qui ripetuti e trascritti;
- possesso del titolo di studio minimo richiesto dalla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto funzioni locali - periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022 cui si rinvia, che si intendono qui ripetuti e trascritti;

La procedura valutativa è basata sui seguenti parametri:

- a) esperienza professionale maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato, per un periodo ulteriore rispetto a quella minima prevista per l'ammissione alla procedura di selezione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **25 punti**;
- b) titolo di studio ulteriore rispetto a quello minimo previsto per l'ammissione alla procedura di selezione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **25 punti**;
- c) competenze professionali ulteriori rispetto a quelle previste per per l'ammissione alla procedura di selezione quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **25 punti**;

d) colloquio valutativo e/o motivazionale: fino ad un massimo **di 25 punti**.

Art. 3 - PROFILI PROCEDURALI COMUNI

Il procedimento di selezione avviene con le seguenti modalità:

- Il Dirigente dell'Area cui compete la gestione del personale, secondo le previsioni regolamentari dell'Ente, predispone, in esecuzione degli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale approvati dalla Giunta Comunale, un Avviso di indizione della procedura contenente l'area di inquadramento e il profilo professionale, il numero di posti disponibili nonché l'Area ed il relativo settore/ufficio di destinazione, i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione del curriculum, le modalità per la presentazione delle domande di ammissione, il termine perentorio entro il quale le domande devono pervenire all'amministrazione;
- l'Avviso viene pubblicato per la durata di almeno n. 10 (dieci) giorni consecutivi, dandone immediata e ampia diffusione a tutti i dipendenti;
- Il dipendente, che intende partecipare alla procedura, presenta domanda di ammissione secondo le modalità previste nel suddetto Avviso. La domanda deve contenere la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura;
- scaduto il termine per la presentazione delle domande, il medesimo Dirigente provvede all'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti, onde verificare il solo possesso dei requisiti richiesti necessari per accedere alla procedura e, con propria determinazione, dispone l'ammissione o l'esclusione dei dipendenti interessati. Della eventuale esclusione viene data motivazione espressa;
- il medesimo Dirigente procede, con proprio provvedimento, a nominare la commissione esaminatrice presieduta, di norma, dal Dirigente/Responsabile competente per materia e/o funzioni, la quale provvede a valutare le domande presentate dai dipendenti ammessi, ad assegnare a ciascun candidato un punteggio e a formare apposita graduatoria di merito. I lavori della commissione esaminatrice sono oggetto di verbalizzazione;
- la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice. In caso di parità di punteggio, costituirà titolo di preferenza la maggiore anzianità di servizio nell'area immediatamente inferiore e/o nella corrispondente area del precedente sistema di classificazione a quella oggetto di selezione e, in subordine la maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

La graduatoria di merito viene approvata con determinazione del medesimo Dirigente.

Art. 5 - GRADUATORIA

La graduatoria di merito approvata non consente successivi ed ulteriori utilizzi mediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito ulteriori a quelle da ricoprire, non trattandosi di graduatoria concorsuale. È consentito l'utilizzo della medesima graduatoria, attingendo all'elenco degli eventuali idonei collocati nelle posizioni successive, nel rigoroso ordine di classificazione, esclusivamente in caso di formale rinuncia all'assunzione nella nuova area da parte del/dei dipendente risultato/i vincitore/i, ovvero nel caso di non superamento del periodo prova da parte dello/degli stesso/i, se previsto, o ancora nel caso di cessazione a qualsiasi titolo del/dei dipendente/i sopravvenuta entro il termine di mesi 6 dalla data di inquadramento giuridico nella nuova area.

Non è previsto un punteggio minimo di idoneità per l'inserimento in graduatoria.

Art. 6 - IMMISSIONE NELLA NUOVA AREA DI INQUADRAMENTO

Il dipendente individuato all'esito della procedura sarà informato dall'Amministrazione, attraverso apposita comunicazione scritta, recante la specificazione del nuovo inquadramento contrattuale e la decorrenza dello stesso, anche ai fini economici.

Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, il competente ufficio provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal dipendente nella domanda di partecipazione. Qualora non sia possibile procedere d'ufficio a tale verifica, sarà richiesta al dipendente entro un termine che verrà comunicato, l'esibizione della relativa documentazione.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà a escludere il dipendente dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso. Nel caso di dichiarazioni mendaci saranno fatte le necessarie segnalazioni alle autorità competenti. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la produzione della eventuale documentazione richiesta, l'Amministrazione non darà luogo alla stipulazione del contratto. Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti d'accesso o l'insussistenza del titolo emerga dopo la stipulazione del contratto di lavoro, quest'ultimo sarà risolto.

L'efficacia del nuovo inquadramento è subordinata all'accettazione da parte del dipendente, mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.

In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area di inquadramento. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui viene pubblicata la deliberazione di Giunta Comunale che lo approva.

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la revoca delle precedenti disposizioni regolamentari comunali ovvero in contrasto con lo stesso o dallo stesso superate.

Eventuali successive disposizioni di legge con esso incompatibili ne modificano automaticamente le disposizioni in contrasto.